

MARCA DA BOLLO DA 16,00 €	DIRITTI DI SEGRETERIA 35,00 €	TIMBRO PROTOCOLLO
---------------------------	-------------------------------	-------------------

Al Comune di Ticengo

## RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

### Il Sottoscritto

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE — — — — —	
CITTÀ DI RESIDENZA	INDIRIZZO	
TELEFONO	EMAIL	

### IN QUALITÀ DI

- Proprietario dell'alloggio
- Titolare del contratto di locazione dell'alloggio destinato ad ospitare il richiedente e/o le persone aventi diritto all'occupazione dello stesso
- Titolare di un contratto in comodato d'uso
- Altro \_\_\_\_\_

DELL'IMMOBILE POSTO IN TICENGO, \_\_\_\_\_

IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. \_\_\_\_\_ MAPP. \_\_\_\_\_ SUB. \_\_\_\_\_

CHIEDE

**il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa**

a tal fine allega

1. Planimetria dell'abitazione (catastale oppure predisposta da un professionista dell'albo)
2. Permesso di soggiorno oppure Carta di soggiorno (se il titolo di soggiorno è scaduto è necessaria anche la ricevuta di richiesta di rinnovo);
3. Contratto di affitto (che deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate) e prorogato alla scadenza oppure Contratto di proprietà
4. Dichiarazione di conformità impianto elettrico e dell'impianto di riscaldamento(\*)
5. Rapporto di controllo fumi (in caso di impianto autonomo di riscaldamento)
6. Bonifico di 35 € mediante bonifico IBAN: IT 45 W 06230 57100 000043169149. Presso: Crédit Agricole - Agenzia di Romanengo.
7. Dichiarazione di assolvimento marca da bollo di 16 €

FIRMA .....

(\*) oppure: **DICHIARAZIONE GENERICA SOSTITUTIVA, IN MANCANZA DI CONFORMITÀ IMPIANTO ELETTRICO E RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO O TELERISCALDAMENTO**

## **INFORMAZIONI UTILI**

Il Servizio comunale competente all'istruzione e rilascio dell'attestazione di cui al presente regolamento, conclude, in assenza di eventuale richiesta di sospensione dei termini da parte del richiedente, il procedimento entro i successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel caso la documentazione allegata risultasse carente, il tecnico comunale incaricato provvede alla richiesta di integrazione documentale necessaria; in questo caso i termini di conclusione del procedimento vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di presentazione integrativa richiesta

## **RAPPORTO SUPERFICIE/OCCUPANTI**

Il rapporto tra superficie utile dell'alloggio e il numero degli occupanti aventi diritto è determinato secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 5 luglio 1975, unica fonte di riferimento ai sensi della circolare dell'ex Ministero dell'Interno n. 7170 del 18.11.2009.

Tale D.M. prevede che deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi (vedi tabella sotto).

Superficie utile (mq.)	n. persone
14	1
28	2
42	3
56	4
per ciascuno dei successivi 10 mq	1 persona in aggiunta

Per **superficie utile abitabile** si intende la **superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di logge di balconi**. (Decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801).

La superficie di eventuali **scale interne** ad uso della singola unità immobiliare è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi. Inoltre la superficie dei **monolocali, comprensiva dei servizi, deve essere pari a mq. 28 per una persona ed a mq. 38 per due persone**.

Per il ricongiungimento di minori di anni 14 al seguito di uno dei genitori si applicano i benefici previsti dall'ex art. 29 T.U. sull'immigrazione D. Lgs. 268/1998. Per tutti gli altri requisiti di natura igienico-sanitaria rimangono valide tutte le altre disposizioni contenute nel D.M. 5 luglio 1975.

Un vano viene individuato quale utile solo se dispone di illuminazione e aerazione diretta dall'esterno.

**Per vano utile si intendono: Sala da pranzo, soggiorno, cucina, camere da letto.**

Sono in ogni caso esclusi dal calcolo dei vani utili tutti i locali adibiti a cucina di dimensioni inferiori a 8 metri quadrati se non direttamente illuminati e provvisti di aerazione naturale e gli **spazi accessori e di servizio come definiti ed individuati dal DM del 5 luglio 1975 e dall'art. 3.4.3, punti B e C) del vigente Regolamento Locale d'Igiene (sottotetti accessibili, taverne, bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, guardaroba)**. I vani sottotetto mansardati, le taverne interrate e seminterrate, denominate tali in planimetria, possono essere considerati vani utili e non come accessori se regolarmente autorizzati e, comunque, se aventi i requisiti di abitabilità di cui al Regolamento Locale di Igiene.